

Allegato A
PERSONALE DOCENTE
ISTRUZIONI OPERATIVE FINALIZZATE ALLE NOMINE IN RUOLO PER
L'ANNO SCOLASTICO 2026/2027.

PREMESSA

Si richiama l'attenzione degli Uffici sulla necessità, prima di dare inizio alle operazioni di reclutamento relative all'anno scolastico 2026/2027, di procedere all'assegnazione della sede ai vincitori di concorso non abilitati. Coloro che, privi di abilitazione, sono stati individuati quali destinatari di reclutamento su posto comune della scuola secondaria dopo il 31/08/2025 da graduatorie concorsuali pubblicate entro il 31/08/2025 – ovvero dopo il 31/12/2025 da graduatorie pubblicate entro il 10/12/2025 – e sono stati assegnati su provincia, scelgono la sede tra i posti vacanti in esito alla mobilità. Qualora siano in possesso dell'abilitazione all'atto della sottoscrizione del contratto, la stipula avverrà a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1/09/2026 ed economica dalla presa di servizio, con contestuale svolgimento del periodo di prova; viceversa, in assenza di abilitazione, si stipulerà un contratto a tempo determinato e i docenti in parola saranno tenuti a conseguire l'abilitazione entro l'anno scolastico 2026/2027.

A PROCEDURE E FASI DEL RECLUTAMENTO

A.1 Come è noto, l'articolo 399, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dispone – per tutti i gradi di istruzione – che le nomine in ruolo del personale docente avvengano per il 50 per cento dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il 50 per cento dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296.

A.2 Con riferimento alla scuola primaria e dell'infanzia, l'articolo 4, comma 1-*quater*, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ha previsto che il contingente destinato alle graduatorie concorsuali sia coperto annualmente mediante scorrimento, preliminarmente, delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali del concorso indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (DDG n. 105 e DDG n. 107 del 23 febbraio 2016).

A.2.1 In conformità con quanto previsto dall'articolo 4, comma 1-*quater*, lettera b), del decreto-legge n. 87 del 2018, qualora, a seguito dell'esaurimento delle predette graduatorie, residuino ulteriori posti vacanti, il 50 per cento dei posti così residuati è destinato all'immissione in ruolo dalla procedura straordinaria di cui al DDG n. 1546, del 7 novembre 2018 (comprensiva della fascia aggiuntiva di cui all'articolo 1, comma 18-*bis*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159).

A.2.2 L'ulteriore 50 per cento dei posti vacanti e disponibili – e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello scorrimento della graduatoria della procedura straordinaria di cui al periodo precedente – è destinato ai vincitori del concorso ordinario bandito con decreto dipartimentale n. 498, del 21 aprile 2020, come modificato dal decreto dipartimentale n. 325 del 5 novembre 2021, e a seguire, nell'ordine, ai vincitori della procedura concorsuale bandita con DDG n. 2576 del 6 dicembre 2023, ai vincitori della procedura concorsuale bandita con DDG n. 3060 del 10 dicembre 2024 e ai vincitori della procedura concorsuale bandita con DDG n. 2938 del 9 ottobre 2025. Nel caso delle tre ultime procedure citate, le graduatorie dei vincitori vanno integrate, nella misura delle eventuali rinunce pervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali, secondo i criteri esplicitati al punto A.9, penultimo periodo.

A.2.3 In caso di esaurimento degli aspiranti vincitori delle procedure concorsuali, qualora residuino ulteriori posti destinati ai concorsi ordinari, saranno utilizzate in ordine di priorità temporale le graduatorie degli idonei, nel limite del 30 per cento dei posti a bando, del DDG 2576 del 2023, del DDG 3060 del 2024 e del DDG n. 2938 del 2025, ai sensi dell'articolo 59, comma 10, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

A.2.4 Gli ulteriori posti che dovessero residuare saranno assegnati agli idonei del concorso bandito con decreto dipartimentale n. 498 del 2020, a norma dell'articolo 47, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

A.2.5 Nella ripartizione del contingente tra la procedura straordinaria di cui al punto A.2.1 e le procedure ordinarie, l'eventuale posto dispari sarà assegnato ai concorsi ordinari. Pertanto, determinato il contingente regionale spettante al concorso ordinario, il sistema informativo assegnerà agli aspiranti inseriti nella relativa graduatoria fino al 50 per cento, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di ogni provincia, nel limite del contingente regionale, riservando il restante 50 per cento agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui al DDG n. 1546 del 2018; eventuali residui non assegnati a detta procedura per esaurimento degli aspiranti saranno resi

disponibili ai candidati vincitori e agli idonei dei concorsi ordinari, secondo l'ordine riportato ai punti A.2.2, A.2.3 e A.2.4.

A.2.6 In caso di ulteriori residui, saranno da ultimo utilizzate le graduatorie della procedura assunzionale di cui all'articolo 399, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

A.3 Con riferimento alla scuola secondaria di primo e di secondo grado, l'articolo 17, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ha previsto che il contingente destinato alle graduatorie concorsuali sia coperto annualmente mediante scorrimento, preliminarmente, delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali indette ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge n. 107 del 2015 (DDG n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016), e successivamente – a seguito dell'esaurimento delle predette graduatorie – delle graduatorie di merito del concorso indetto con il DDG 1° febbraio 2018, n. 85, comprensivo della fascia aggiuntiva di cui all'articolo 1, comma 18-*bis*, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159 del 2019, per l'anno scolastico 2026/2027 nel limite del 30 per cento dei posti residui; nel calcolo della percentuale, le eventuali frazioni di posto sono arrotondate per eccesso se maggiori o uguali a 0,5.

A.3.1 A norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 126 del 2019, completata l'immissione in ruolo degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi per docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza dell'eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella quota destinata ai concorsi, all'immissione in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario di cui al comma 1 del medesimo articolo è destinato rispettivamente il 50 per cento dei posti così residui. L'eventuale posto dispari è assegnato alla procedura concorsuale ordinaria. Pertanto, gli Uffici Scolastici regionali attingeranno per il 50 per cento, dalle graduatorie dei vincitori del concorso bandito con decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, come modificato dal decreto dipartimentale 8 luglio 2020, n. 783.

A.3.2 Per il restante 50 per cento, incrementato con i posti rimasti vacanti a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso straordinario di cui al periodo precedente, gli Uffici attingeranno dalla graduatoria dei vincitori del concorso ordinario di cui al decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, come modificato dal decreto dipartimentale 5 gennaio 2022, n. 23, e a seguire, nell'ordine, ai vincitori della procedura concorsuale bandita con DDG n. 2575 del 6 dicembre 2023, ai vincitori della procedura concorsuale bandita con DDG n. 3059 del 10 dicembre 2024 e ai vincitori della procedura concorsuale bandita con DDG 2939 del 9 ottobre 2025. Nel caso delle tre ultime procedure citate, le graduatorie dei vincitori vanno integrate, nella misura delle eventuali rinunce pervenute, con i candidati che hanno raggiunto

almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali, secondo i criteri esplicitati al punto A.9, penultimo periodo.

Per quanto riguarda le discipline “STEM”, stante il combinato disposto dell’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e dell’articolo 47, comma 11, del decreto-legge n. 36 del 2022, all’assunzione dei vincitori del concorso bandito con decreto dipartimentale n. 826 del 2021 segue l’assunzione dei vincitori del concorso bandito con DDG n. 252 del 31 gennaio 2022. Dette procedure concorsuali dovranno essere utilizzate prima dei concorsi banditi con DDG 2575 del 2023, con DDG 3059 del 2024 e con DDG 2939 del 2025.

A.3.3 In caso di esaurimento degli aspiranti vincitori delle procedure concorsuali, qualora residuino ulteriori posti destinati ai concorsi ordinari, saranno utilizzate in ordine di priorità temporale le graduatorie degli idonei, nel limite del 30 per cento dei posti a bando, del DDG 2575 del 2023, del DDG 3059 del 2024 e del DDG 2939 del 2025, ai sensi dell’articolo 59, comma 10, lettera d), del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.

A.3.4 Gli ulteriori posti che dovessero residuare saranno assegnati agli idonei del concorso bandito con decreto dipartimentale n. 499 del 2020 (per le discipline “STEM”, rispettivamente agli idonei del concorso *ex* DDG 826 del 2021 ed *ex* DDG 252 del 2022) e, a seguire, agli idonei del concorso bandito con decreto dipartimentale n. 510 del 2020, a norma dell’articolo 47, comma 11, del decreto-legge n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2022.

A.3.5 Conseguentemente, determinato il contingente regionale spettante ai concorsi ordinari, il sistema informativo assegnerà agli aspiranti inseriti nelle relative graduatorie fino al 50 per cento, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di ogni provincia, nel limite del contingente regionale, riservando il restante 50 per cento agli aspiranti inseriti nella graduatoria dei vincitori del concorso straordinario di cui al decreto dipartimentale 510 del 2020. Eventuali residui, non assegnati a detta procedura per esaurimento degli aspiranti, saranno resi disponibili ai candidati vincitori e agli idonei dei concorsi ordinari, secondo l’ordine riportato ai punti A.3.2, A.3.3 e A.3.4.

A.3.6 In caso di ulteriori residui, saranno da ultimo utilizzate le graduatorie della procedura assunzionale di cui all’articolo 399, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

A.4 Per tutte le classi di concorso/tipologie di posto l’assegnazione delle sedi ai candidati individuati quali aventi titolo all’assunzione avviene sulla base dell’ordine di individuazione

sulla singola provincia e sulla singola classe di concorso/tipologia di posto, dando priorità ai candidati individuati dalle procedure concorsuali.

A.5 Con riferimento all'insegnamento di Educazione motoria alla scuola primaria, l'articolo 47, comma 11, del decreto-legge n. 36 del 2022, come modificato dall'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2025, n. 79, prevede che le graduatorie siano integrate con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale e che siano prorogate sino al loro esaurimento. Qualora, a seguito dell'esaurimento delle graduatorie, sussistano ulteriori residui, saranno utilizzate le graduatorie della procedura assunzionale di cui all'articolo 399, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

A.6 Con riferimento ai posti di sostegno, l'articolo 18-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'articolo 4, comma 1-*quinqüies*, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine di efficacia della disciplina transitoria finalizzata all'immissione in ruolo dei docenti su posti di sostegno, prevedendo l'utilizzo delle graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia secondo la procedura di cui all'articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Pertanto, relativamente alle assunzioni riferite all'anno scolastico 2026/2027, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e rappresentate ai punti precedenti sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno. Per la disciplina di tali nomine trova applicazione il decreto ministeriale n. 111 del 6 giugno 2024, i cui effetti sono stati prorogati al reclutamento relativo all'anno scolastico 2026/2027 dal decreto ministeriale n. 58 del 31 marzo 2026. L'apertura delle istanze finalizzate alla partecipazione alla fase interprovinciale determina l'impossibilità a procedere con ulteriori scorrimenti provinciali in caso di rinuncia degli aspiranti già individuati.

A.7 L'articolo 399, comma 3-*quater*, del decreto legislativo n. 297 del 1994, introdotto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 45 del 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 2025, prevede che i docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato – ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-*bis*, commi 4

e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 – siano tenuti ad accettare esplicitamente la sede scolastica entro cinque giorni dall’assegnazione stessa e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento; per quanto riguarda la fase interprovinciale della procedura di reclutamento sui posti di sostegno da GPS di cui all’articolo 18-*bis*, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017, si rimanda altresì ai vincoli previsti dal punto 1.3 della nota DGPER n. 11814 del 6 maggio 2026. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina, determina la decadenza dall’incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina è stata conferita. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la mancata assunzione in servizio entro il termine stabilito comporta la decadenza dalla nomina conseguita. L’accettazione dell’assegnazione della sede scolastica comporta l’impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere qualsivoglia tipo di incarichi di supplenza per l’anno scolastico di riferimento; comporta altresì l’immediata cancellazione dagli elenchi regionali di cui al decreto ministeriale n. 68 del 2026 in cui l’aspirante sia eventualmente inserito. La decorrenza dei contratti sottoscritti non può comunque essere anteriore alla data del 1° settembre. L’accettazione della sede da parte del personale che sia già di ruolo comporta la rinuncia al ruolo precedente; qualora il docente già in ruolo accetti la nuova sede in qualità di vincitore di concorso non abilitato su posto comune nella scuola secondaria, ovvero dalla procedura di reclutamento su posti di sostegno da I fascia GPS di cui all’articolo 18-*bis*, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017, potrà mantenere la precedente titolarità e accettare il nuovo incarico a tempo determinato fruendo della previsione di cui all’articolo 47 del CCNL 18 gennaio 2024.

A.7.1 Pertanto, entro i suddetti termini il candidato dovrà espressamente dichiarare la volontà di accettare la sede assegnata, servendosi di una specifica funzione messa a disposizione dal sistema informativo e raggiungibile da un apposito *link* contenuto nella lettera di notifica dell’assegnazione e pubblicato dagli Uffici territorialmente competenti nel relativo atto; in assenza della suddetta accettazione, espressa esclusivamente attraverso le modalità sopra riportate, il candidato sarà considerato rinunciatario. Le comunicazioni di accettazione presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

A.7.2 Qualora, conformemente a quanto riportato al punto B.9, il candidato che ha accettato la sede assegnata ai sensi del punto A.7.1 riceva un’ulteriore proposta di individuazione, può accettare la nuova sede con le medesime modalità sopra riportate, rinunciando contestualmente alla precedente individuazione.

A.7.3 Alle assunzioni su posto di sostegno di cui al decreto ministeriale n. 111 del 2024 si applica la medesima procedura di accettazione di cui ai punti precedenti. Nella provincia di iscrizione nelle GPS, l'assegnazione della sede preclude il conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettere a), b) e c), dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 16 febbraio 2026, n. 27, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto, anche in caso di rinuncia alla stessa. I medesimi effetti intervengono nella fase interprovinciale di cui all'articolo 4, commi da 6 a 8, del medesimo decreto ministeriale, a seguito dell'assegnazione della provincia.

A.8 Per il reclutamento relativo all'anno scolastico 2026/2027 non risultano più applicabili le deroghe temporali di cui all'articolo 4, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.

A.9 La redazione delle graduatorie dei vincitori delle procedure concorsuali di cui ai DD.DD.GG. n. 2575 e 2576 del 2023, ai DD.DD.GG. n. 3059 e 3060 del 2024 e ai DD.DD.GG. 2938 e 2939 del 2025 – nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva l'integrazione della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce intervenute, a norma dell'articolo 59, comma 10, lettera d), del decreto-legge n. 73 del 2021 – dovrà tenere conto delle riserve assunzionali di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407, e alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché delle riserve di cui all'articolo 59, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 73 del 2021, e delle riserve di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 18, comma 4, della legge 6 marzo 2017, n. 40, entro le percentuali previste dalle relative norme. Pertanto, nel limite di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 11 marzo 2011, n. 25, verranno considerate prioritariamente le categorie di cui all'articolo 1 e all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, eventualmente riparametrando proporzionalmente i relativi contingenti per ricondurli nel limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso. A seguire, qualora residuino spazi per ulteriori categorie riservatarie, saranno prese in considerazione le ulteriori categorie citate in precedenza, applicando se necessario le riparametrazioni di cui sopra. In caso di rinunce, la reintegrazione della graduatoria di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), primo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021 avviene con riferimento alla medesima categoria cui appartiene l'aspirante rinunciatario (vincitore per merito o per tipologia di riserva).

Le graduatorie degli idonei di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), secondo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021 vengono determinate con esclusivo riferimento alle posizioni per

merito e, in assenza di espressa previsione normativa in tal senso, non sono suscettibili di surroghe in caso di rinuncia.

B INDICAZIONI GENERALI

B.1 Il contingente di nomine in ruolo per l'anno scolastico 2026/2027 autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato determinato sulla base del numero di posti vacanti all'esito delle procedure di mobilità, al netto delle situazioni di esubero, quantificato in 46.642 unità.

Si è provveduto a distribuire tale contingente a livello regionale. Qualora, a seguito della prima assegnazione determinata a livello regionale, le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati a ciascuna classe di concorso o tipologia di posto per esaurimento delle graduatorie, i dirigenti responsabili degli Uffici Scolastici Regionali procederanno – fermo restando il limite del contingente assegnato – a rimodulare la distribuzione del relativo contingente, destinando tali eccedenze a favore di altre classi di concorso o tipologie di posto per le quali siano ancora presenti aspiranti nelle graduatorie concorsuali o nelle GaE. Tale compensazione tra le classi di concorso/posti dovrà avvenire, in relazione alle esigenze verificate in sede locale, sugli insegnamenti per i quali sia accertata la disponibilità del posto.

B.2 Ai sensi dell'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami (intendendo come tale l'intero novero delle procedure concorsuali le cui graduatorie sono ad oggi vigenti) sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento. Nel caso in cui, invece, la graduatoria ad esaurimento sia esaurita o non sufficientemente capiente, per i posti ad essa assegnati si procede a nomina dalle graduatorie concorsuali, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017, per la scuola secondaria, e dell'articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge n. 87 del 2018, convertito con modificazione dalla legge n. 96 del 2018, per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.

B.2.1 Nel caso in cui, negli anni scolastici precedenti, non si sia provveduto ad effettuare le nomine in ruolo dalle graduatorie di merito, in quanto non ancora vigente la relativa graduatoria e, di conseguenza, i relativi posti siano stati conferiti ai docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, si dovrà provvedere alla restituzione di tali posti alle nomine in ruolo

per le procedure concorsuali. Ove il numero dei posti disponibili risulti dispari, l'unità eccedente è assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e, qualora non vi siano state penalizzazioni, alle graduatorie delle procedure concorsuali.

B.3 Le assunzioni in ruolo, nel rigoroso rispetto dei contingenti attribuiti, non possono essere disposte in numero superiore al totale dei posti del contingente assegnato a livello regionale. Le disponibilità derivanti da cessazioni comunicate al sistema informativo dopo la chiusura delle aree per le operazioni di mobilità non potranno essere utilizzate per le operazioni di nomina in ruolo per l'anno scolastico 2026/2027. Tali ulteriori posti, relativamente alle operazioni di nomina in ruolo, non potranno essere utilizzati né a livello quantitativo (incrementando il contingente di nomina), né qualitativo (posto disponibile su una determinata sede).

B.4 All'atto della convocazione degli aspiranti attraverso il sistema informativo per la scelta della provincia/classe di concorso, gli Uffici pubblicano i posti vacanti utili per le assunzioni e il relativo contingente assunzionale per ciascuna provincia e per ciascuna classe di concorso/tipologia di posto.

B.5 Per quanto attiene alle nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, il sistema delle precedenza di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (articolo 21, articolo 33, comma 6, e articolo 33, commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia.

B.6 L'assegnazione della sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell'ordine, dall'articolo 21, dall'articolo 33, comma 6, e dall'articolo 33, commi 5 e 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La precedenza è riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.

B.7 Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e la Circolare ministeriale 248 del 7 novembre 2000. Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 4110 del 22/02/2007, e Sezione Lavoro, n. 19030 dell'11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge n. 68 del 1999, come graduatoria unica. Si richiama, inoltre, l'attenzione

sull'obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico, la normativa di cui all'articolo 3, comma 123, della legge n. 244 del 2007, che assimila alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro. Si richiamano, altresì, le disposizioni contenute agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché all'articolo 18, comma 4, della legge 6 marzo 2017, n. 40.

B.8 Una volta che gli Uffici scolastici regionali avranno ripartito il contingente loro assegnato (dopo aver effettuato il riassorbimento delle eventuali posizioni di esubero e, per le regioni interessate, alla rimodulazione del contingente) tra nomine da disporsi attingendo alle graduatorie di merito relative alle procedure concorsuali e nomine dalle GAE, gli stessi provvederanno all'avvio delle operazioni di nomina in ruolo dei docenti inclusi in posizione utile. Gli Uffici Scolastici Regionali e gli Uffici scolastici territoriali utilizzano la procedura informatizzata volta a consentire la gestione automatizzata delle immissioni in ruolo. La procedura si articola in una prima fase, finalizzata all'assegnazione della provincia/classe di concorso o tipologia di posto, e in una seconda fase finalizzata all'assegnazione della sede.

B.9 Fatto salvo quanto previsto al punto A.7, l'accettazione, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato – o, comunque, finalizzata al ruolo – su posto di sostegno o posto comune consente di accettare, per lo stesso anno scolastico, ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato o proposte di assunzione a tempo determinato finalizzate al ruolo di cui al DM n. 111 del 2024 o agli articoli 13, comma 2, e 18-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017.

B.9.1 La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato. Nel caso dei nominati su posto di sostegno dalle graduatorie ad esaurimento, la cancellazione riguarda esclusivamente i relativi elenchi di sostegno.

B.9.2 Nella fase di assegnazione della provincia/classe di concorso o tipologia di posto, l'espressa volontà da parte dell'aspirante di rinunciare all'individuazione per una determinata provincia/classe di concorso o tipologia di posto corrisponderà inderogabilmente all'irrevocabile rinuncia all'eventuale nomina sui posti che dovessero risultare disponibili presso tale provincia. Pertanto, qualora il candidato non esprima l'accettazione su tutte le

province della regione di riferimento e, una volta giunti alla sua posizione in graduatoria, non risultino posti disponibili nelle province da lui accettate, questo comporterà la definitiva impossibilità di essere individuato sulle province alle quali abbia rinunciato, anche nel caso in cui risultassero posti residui presso tali province. I candidati che, in posizione utile per la nomina e in presenza di disponibilità a livello regionale, non risulteranno assegnatari di alcuna individuazione a causa della mancata espressione delle preferenze di provincia/classe di concorso o tipologia di posto per le quali residuino disponibilità, saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti e non saranno oggetto di ulteriori successivi scorrimenti di graduatoria ai fini dell'immissione in ruolo, né per l'anno scolastico 2026/2027 né per gli anni scolastici successivi.

B.10 Entro tre giorni dalla nomina in ruolo sono attivate, da parte dell'Ufficio Scolastico Territoriale competente, le necessarie operazioni relative al controllo della regolarità dell'attuale punteggio di graduatoria nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di autocertificazioni; sono altresì verificati i titoli che hanno dato accesso alla procedura concorsuale.

B.11 È possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di *part-time*, secondo quanto previsto dalla legge n. 183 del 2011, nel rispetto dei contingenti di cui all'articolo 6, comma 1, dell'ordinanza ministeriale n. 446 del 22 luglio 1997. La sottoscrizione del relativo contratto deve avvenire con il dirigente dell'istituzione scolastica assegnata, dopo l'assunzione in servizio. Le ore residue di insegnamento rese disponibili a seguito della costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale rappresentano disponibilità sopravvenute, utili al conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettera b), dell'ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026. A tal proposito, nella scuola primaria si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza ministeriale n. 27 del 2026; nella scuola secondaria, se inferiori a 7 ore, si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della medesima ordinanza, secondo le specifiche indicazioni contenute al punto 3.4 della nota prot. DGPER 11814 del 6 maggio 2026. La medesima disciplina si applica ai docenti assunti sulla base della procedura di cui al decreto ministeriale n. 111 del 2024.

B.12 Sul contingente di posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell'udito può essere nominato solo il personale inserito nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento o inserito nelle graduatorie concorsuali attualmente vigenti che dichiara all'atto della presentazione della domanda attraverso il sistema

informatizzato il possesso del titolo di specializzazione utile per l'insegnamento nella relativa scuola speciale; tale personale dovrà permanere per almeno cinque anni su tale tipologia di posto.

B.13 Nelle sezioni di scuola dell'infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano le didattiche differenziate può essere nominato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione abilitante all'insegnamento nella specifica metodologia didattica.

B.14 Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese. Pertanto, all'atto della individuazione e della accettazione della nomina, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie della scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l'insegnamento della lingua inglese. Nell'ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato, contestualmente, l'obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l'insegnamento della lingua inglese. Quanto sopra deve essere notificato anche al dirigente scolastico che amministrerà il docente per l'a.s. 2026/2027.

B.15 Gli aspiranti non abilitati inseriti nelle graduatorie dei concorsi banditi con i decreti del Direttore generale per il personale scolastico n. 2575 del 2023, n. 3059 del 10 del 2024 e n. 2939 del 9 ottobre 2025 – come integrate ai sensi dell'articolo 59, comma 10, lettera d), secondo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021 – che rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 13, comma 2, e all'articolo 18-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017, sottoscrivono un contratto a tempo determinato con decorrenza giuridica ed economica dalla data di assunzione in servizio.

B. 15.1 Coloro che hanno partecipato alle procedure concorsuali di cui al punto B.15 in quanto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, all'articolo 18-*bis*, comma 1, e all'articolo 22, comma 2, del medesimo decreto legislativo e risultano in possesso della specifica abilitazione all'atto della sottoscrizione del contratto, stipulano un contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2026 ed economica dalla presa di servizio, a decorrere dalla quale svolgono l'anno di prova.

B.15.2 I vincitori dei concorsi banditi con DD.DD.GG. n. 2575 del 2023 e n. 3059 del 2024 che nell'anno scolastico 2025/2026 sono stati assunti a tempo determinato, in quanto non in possesso dell'abilitazione all'atto della sottoscrizione del relativo contratto, qualora conseguano l'abilitazione entro il 31 agosto 2026 sono assunti a tempo indeterminato nella medesima sede – o, in assenza della relativa disponibilità, nella medesima provincia – con

decorrenza giuridica dal 1° settembre 2026 ed economica dalla presa di servizio e svolgono il periodo annuale di prova in servizio secondo le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017. Fatto salvo quanto previsto dalla nota prot. DPIT 1311 del 12 marzo 2026 relativamente alla tutela delle docenti tenute allo svolgimento dei percorsi abilitanti che si trovino in stato di gravidanza, il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il termine dell'anno scolastico 2025/2026 preclude l'immissione in ruolo e determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria. Qualora il percorso universitario per il conseguimento dell'abilitazione non sia stato attivato a livello nazionale o non si concluda entro il 31 agosto 2026, i docenti stipulano un contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2026/2027 nella medesima sede – o, in assenza della relativa disponibilità, nella medesima provincia.

B.16 Le individuazioni dei destinatari di contratto a tempo indeterminato effettuate dopo il 31 agosto da graduatorie pubblicate entro il 31 agosto stesso comportano il differimento dell'assunzione in servizio all'anno scolastico successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. Agli aspiranti individuati dopo il 31 agosto viene assegnata la provincia di titolarità; gli stessi, partecipando alle operazioni di mobilità del personale di ruolo per l'anno scolastico successivo, otterranno la sede di titolarità, dove svolgeranno il periodo di formazione e prova.

B.16.1 Gli aspiranti su posto comune della scuola secondaria, privi di abilitazione all'atto dell'individuazione su provincia, dovranno essere oggetto di un apposito provvedimento che li individui quali destinatari di contratto a tempo determinato a decorrere dall'1/9/2027; qualora i soggetti in parola siano in possesso dell'abilitazione all'atto della sottoscrizione del contratto, la stipula avverrà a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1/09/2027 ed economica dalla presa di servizio, con contestuale svolgimento del periodo di prova. La sede di servizio (o di titolarità, nel caso di contratto a tempo indeterminato) all'interno della provincia di individuazione dovrà essere assegnata tra i posti vacanti in esito alla mobilità per l'a.s. 2027/2028, prima delle procedure di reclutamento relative al medesimo anno scolastico.

B.17 In merito ai soggetti inseriti con riserva nelle graduatorie preordinate alle immissioni in ruolo a seguito di contenzioso, si raccomanda una immediata esecutività delle eventuali sentenze relativamente alle sole graduatorie per cui è causa, indicando che si procede in esecuzione di pronuncia giudiziale - di cui si dovranno riportare gli estremi identificativi (Autorità giudicante, numero ed anno della pronuncia) – **e inserendo, all'atto della formalizzazione dei provvedimenti di assunzione, una clausola risolutiva espressa del**

rapporto di lavoro instaurato, nell'ipotesi di sfavorevole definizione del giudizio di riferimento a carico del beneficiario. Nei casi di giudizio pendente, in ragione dei singoli dispositivi, si darà luogo all'immissione in ruolo con riserva, ove detti dispositivi garantiscano la relativa utilità, ovvero all'accantonamento dei posti in attesa del giudicato.

C CRONOPROGRAMMA DELLE OPERAZIONI

C.1 Per quanto riguarda i posti comuni, le operazioni di attribuzione della sede ai destinatari di contratto a tempo indeterminato – ovvero di contratto a tempo determinato di cui agli articoli 13, comma 2, e 18-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 – devono concludersi entro il 30 luglio 2026, fatti salvi gli scorrimenti a seguito delle rinunce pervenute sulla base della procedura di cui al punto A.7.

C.2 Per quanto riguarda i posti di sostegno, le operazioni di attribuzione della sede ai destinatari di contratto a tempo indeterminato devono concludersi improrogabilmente entro il 30 luglio 2026, ivi compresi gli eventuali scorrimenti a seguito delle rinunce pervenute.

C.2.1 Con riferimento alla procedura di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 111 del 2024, le operazioni di assegnazione della sede nella provincia di inserimento nelle GPS si svolgono dal 31 luglio, concludendo gli scorrimenti entro il 13 agosto a fronte di eventuali rinunce. A tal fine, gli aspiranti presentano la relativa istanza di partecipazione alla procedura secondo la tempistica prevista al punto 1.1 della nota DGPER n. 11814 del 6 maggio 2026.

C.2.2 Le istanze per la fase interprovinciale di cui all'articolo 4, commi da 6 a 8, del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 111 del 2024 sono presentate secondo la tempistica prevista al punto 1.3 della nota DGPER n. 11814 del 6 maggio 2026. Le relative operazioni di assegnazione della provincia e della sede devono concludersi entro il 21 agosto 2026.

IL MINISTRO

Prof. Giuseppe Valditara

**Firmato digitalmente da
VALDITARA GIUSEPPE
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL
MERITO**